

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 1993.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio «Pecorino romano».

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125, in particolare l'art. 5, che prevede una apposita marcatura o altri contrassegni specifici, da apporre sulle forme o sugli involucri dei formaggi a denominazione di origine, dai quali risulti la relativa provenienza e gli estremi del provvedimento di riconoscimento della denominazione di origine medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Pecorino romano»;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1981, con il quale è stato affidato al Consorzio volontario di produzione del formaggio a denominazione di origine «Pecorino romano» l'incarico di vigilanza per il formaggio medesimo;

Vista la richiesta avanzata dal citato Consorzio volontario intesa ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione con norme relative alla designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine «Pecorino romano»;

Viste le determinazioni concordate con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerata la necessità di ottemperare al disposto del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 667/1955, art. 5, con la individuazione di uno specifico contrassegno da apporre sulle forme del formaggio di cui trattasi;

Considerata altresì la necessità di recepire nella disciplina di designazione e presentazione del formaggio a denominazione di origine «Pecorino romano», riconosciuta con il citato decreto presidenziale 30 ottobre 1955, n. 1269, un *logos* specifico per designare le produzioni conformi al relativo disciplinare di produzione;

Ritenuto che tale adempimento sia determinante per la corretta identificazione da parte del consumatore del formaggio a denominazione di origine «Pecorino romano»;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione di quanto disposto nel citato decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento 30 ottobre 1955, n. 1269, il formaggio a denominazione di origine «Pecorino romano» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato A del presente decreto che ne costituisce parte integrante, nel quale risultano individuati la provenienza e gli estremi del decreto presidenziale con cui è stata riconosciuta la denominazione stessa.

Art. 2.

L'apposizione dei contrassegni relativi alla denominazione di origine del formaggio «Pecorino romano», riservata al prodotto conforme ai requisiti dell'apposito disciplinare di produzione deve essere effettuata su tutte le forme di prodotto in questione prima della loro immissione al consumo, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
SAVONA

ALLEGATO A

Denominazione di origine «PECORINO ROMANO»
(Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269)



93A6550